



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Documento di consultazione sull’emanazione della Circolare n. XXX “Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding”, sul 19° aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e sul 78° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda l'emanazione delle nuove disposizioni di vigilanza dei fornitori dei servizi di Crowdfunding, Circolare n. XXX, e l'aggiornamento delle Circolari nn. 286 e 154 che rispettivamente disciplinano le segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati e contengono gli schemi delle segnalazioni statistiche e di vigilanza delle banche e degli intermediari finanziari.



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle nuove disposizioni normative della Circolare n. XXX e sulle modifiche normative apportate alle Circolari nn. 286 e 154. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge alle categorie di intermediari attualmente disciplinati dalle Circolari e, pertanto, ai fornitori di servizi di crowdfunding e a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite partecipazione al *sondaggio di consultazione*, previa registrazione, direttamente sulla pagina *web*: <https://sondaggi.bancaditalia.it/web/833566?lang=it>, *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre i testi finali delle disposizioni, che verranno pubblicati sul sito *web* dell'Istituto. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l'adozione di atti normativi. Per *maggiori info*, clicca [qui](#).

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le seguenti disposizioni normative:

1. Bozza delle nuove segnalazioni in materia di Crowdfunding, Circolare n. XXX, “Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding”;
2. Bozza del 19° aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.
3. Bozza del 78° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991, “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”.

Gli interventi di modifica sono finalizzati a trasporre le informazioni richieste attualmente tramite indagine *ad-hoc* in segnalazioni strutturate all'interno delle Circolari di cui ai punti da 1 a 3.

Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) i fornitori specializzati dei servizi di crowdfunding per le imprese (di seguito “fornitori specializzati”) diversi dalle banche, dalle SIM, dagli istituti di pagamento (di seguito “IP”), dagli istituti di moneta elettronica (di seguito “IMEL”) e dagli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, autorizzati ai sensi dell'art. 4-sexies.1, comma 2, del Testo Unico della Finanza (di seguito “TUF”); ii) le banche, le SIM, gli IP, gli IMEL e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, autorizzati ai servizi di crowdfunding ai sensi dell'art. 4-sexies.1, comma 2, del TUF (di seguito “altri fornitori”); iii) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sullo schema normativo sottoposto a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) non è stata effettuata, tenuto conto che gli interventi sulle segnalazioni si limitano a trasporre in formato strutturato dati già segnalati dai soggetti interessati tramite una specifica indagine *ad-hoc* e come tali non presentano impatti significativi sui destinatari.

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Le risposte alla consultazione possono essere fornite alla Banca d'Italia (modalità incoraggiata) tramite partecipazione al sondaggio di consultazione registrandosi al link: <https://sondaggi.bancaditalia.it/web/833566?lang=it>; in alternativa, le risposte possono essere trasmesse ai seguenti indirizzi:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via delle Quattro Fontane 121-123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it.

In conformità con l'art. 4 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono. I rispondenti alla consultazione che sceglieranno di partecipare attraverso la piattaforma sondaggi dovranno inserire solo i loro contributi nelle celle preposte senza necessità di indicare i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. I rispondenti che partecipano alla consultazione attraverso la piattaforma sondaggi devono solo rispondere in modo affermativo alle domande "Vuoi che la tua partecipazione alla consultazione avvenga in forma anonima?" e/o "Vuoi che le tue risposte non vengano pubblicate?". Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione nonché gli addetti autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento, Banca d'Italia - Servizio Organizzazione -via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

In conformità con l'art. 6 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Verranno altresì pubblicati un "resoconto della consultazione" e le risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*). In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Documento di consultazione sull’emanazione della Circolare n. XXX “Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding”, sul 19° aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e sul 78° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.



Premessa al documento di consultazione

1. Introduzione

L’intervento di emanazione della Circolare segnaletica n. XXX “Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding”, e di aggiornamento delle Circolari nn. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”, si rende necessario al fine di far confluire all’interno di segnalazioni strutturate le informazioni attualmente acquisite tramite un’indagine dedicata.

* * *

Gli interventi segnaletici entrerebbero in vigore a partire dalla data contabile riferita al 31 dicembre 2026, da produrre entro il 25 gennaio 2027. L’indagine *ad-hoc* non verrebbe più richiesta a partire dalla medesima data contabile.

2. Circolare n. XXX “Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding”

Nella Circolare vengono riportate l’insieme delle informazioni di tipo “statistico/finanziario” presenti nell’indagine *ad-hoc* già oggetto di segnalazione da parte dei fornitori di servizi di *crowdfunding*.

In particolare, le informazioni vengono distribuite nella nuova circolare secondo Sezioni/sottosezioni che richiamano i template dell’indagine *ad-hoc*.

Si riportano di seguito le denominazioni e i principali contenuti delle diverse Sezioni/sottosezioni:

1. Sezione I – “Stato Patrimoniale”, contenente voci attinenti informazioni presenti nell’informativa di bilancio:
 - Sottosezione 1 – Attivo;
 - Sottosezione 2 – Passivo.
2. Sezione II – “Dati di conto economico”, per il contenuto cfr. punto 1:
 - Sottosezione 1 – Costi;
 - Sottosezione 2 – Ricavi.
3. Sezione III – “Dati integrativi”, contenente informazioni sul numero dei dipendenti e delle collaborazioni continuative rilevanti.
4. Sezione IV – “Altre informazioni”, contenente informazioni specifiche sulle attività svolte dai fornitori di servizi di crowdfunding, sulla liquidità, sulle caratteristiche dei prestiti, sulle spese fisse generali sostenute:
 - Sottosezione 1 – Operazioni di raccolta
 - Sottosezione 2 – Servizi di lending crowdfunding senza gestione di portafoglio prestiti
 - Sottosezione 3 – Servizi di lending crowdfunding con gestione di portafoglio prestiti
 - Sottosezione 4 – Caratteristiche dei prestiti

- Sottosezione 5 – Servizi di equity crowdfunding
 - Sottosezione 6 – Servizi di debt crowdfunding
 - Sottosezione 7 – Rischio reputazionale
 - Sottosezione 8 – Liquidità
 - Sottosezione 9 – Monitoraggio progetti
 - Sottosezione 10 – Spese fisse generali
5. Sezione V – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali, che contiene esclusivamente un rinvio alla Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” per il contenuto e le istruzioni di compilazione delle voci della Sezione in questione.

I destinatari della Circolare sono:

1. i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding per le imprese (di seguito “fornitori specializzati”) diversi dalle banche, dalle SIM, dagli istituti di pagamento (di seguito “IP”), dagli istituti di moneta elettronica (di seguito “IMEL”) e dagli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, autorizzati ai sensi dell’art. 4-sexies.1, comma 2, del Testo Unico della Finanza (di seguito “TUF”);
2. le banche, le SIM, gli IP, gli IMEL e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, autorizzati ai servizi di crowdfunding ai sensi dell’art. 4-sexies.1, comma 2, del TUF (di seguito “altri fornitori”).

I fornitori specializzati sono tenuti alla segnalazione delle Sezioni da I a V mentre gli altri fornitori inviano esclusivamente la Sezione IV ad eccezione delle sottosezioni IV.7 “Rischio reputazionale”, IV.8 “Liquidità” e IV.10 “Spese fisse generali”.

3. Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”

Nella Circolare vengono riportate l’insieme delle informazioni di tipo prudenziale presenti nell’indagine *ad-hoc* già oggetto di segnalazione da parte dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, richiedendo tuttavia un grado di dettaglio maggiore per alcune informazioni relative alla composizione dei fondi propri dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*.

In particolare, viene modificata la Sezione 8 - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* con specifico riferimento alle Sottosezioni 2 e 3 inerenti, rispettivamente, agli schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e alle istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione.

Si riportano di seguito le denominazioni e i principali contenuti delle Sezioni/sottosezioni:

1. Sezione 8 - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding
 - Sottosezione 2 - Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza.

I fornitori specializzati dovranno indicare gli “elementi del capitale primario di classe 1 (CET1)” e le deduzioni, con specifica evidenza di:

avviamento, altre immobilizzazioni immateriali, partecipazioni e le attività fiscali differite. Infine, deve essere riportata una categoria residuale relativa alle altre deduzioni previste dal regolamento europeo.

Sono inoltre richieste informazioni aggiuntive sui fondi propri, fra cui: il capitale sottoscritto e non versato, gli strumenti finanziari partecipativi, le obbligazioni convertibili in azioni, i versamenti in conto futuro aumenti di capitale.

- Sottosezione 3 - Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione.

La sottosezione viene modificata per includere le istruzioni di compilazione inerenti alle nuove voci introdotte nella Sottosezione 2.

4. Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”

Modifiche al sistema delle codifiche e agli schemi segnaletici:

- Viene introdotta la nuova base informativa di raccolta “CF3” relativa alle “Segnalazioni statistiche dei fornitori di servizi di crowdfunding” rivolta sia ai fornitori specializzati che agli altri fornitori, secondo quanto riportato nella citata nuova Circolare n. XXX. La periodicità per l’inoltro dei dati è semestrale, la scadenza per la trasmissione è il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento, il formato di scambio richiesto è il formato XML.

Gli schemi segnaletici sono declinati al capitolo 9 del Tomo III relativo alle segnalazioni dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding e sono anche richiamati, per quanto applicabili, nei capitoli 1, 3 e 5 relativi rispettivamente alle segnalazioni di banche, SIM e intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, IP e IMEL.

- Vengono modificati gli schemi dell’attuale base informativa “CF1” relativa a “Fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* - Patrimonio di vigilanza e requisiti prudenziali” per recepire le integrazioni di cui alla Circolare 286.
- Gli attributi informativi necessari a declinare i nuovi fenomeni raccolti, in tutti i casi possibili, sono stati definiti adottando gli standard e le classificazioni riportate nel template di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione che disciplina l’attuale raccolta ex art. 16 del Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, per favorire l’adozione di una metodologia il più possibile armonizzata.